ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE E ORDINAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 38

Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale

Al personale gia' appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle Finanze ed a quello di altri ruoli e' consentito di optare per la permanenza nei ruoli di provenienza. L'opzione va esercitata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermi restando i diritti acquisiti dal personale di cui al comma 1, sono fatte salve le assegnazioni di sede del personale dell'amministrazione centrale del Ministero delle Finanze, salvo il caso di promozione alle qualifiche dirigenziali.

Versione in vigore dal 10 maggio 1990, non più in vigore dal 25 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale
Estremi	Decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105
Titolo	II — Norme transitorie finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-105-1990/art-38-facolta-di-opzione-per-il-personale-dell-amministrazione-centrale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it